



**PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI
DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI**

OVS S.P.A.

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2
marzo 2015**

Articolo 1 - Premessa

1.1 La presente procedura interna (la “**Procedura**”) è adottata dalla società OVS S.p.A. (la “**Società**” o “**OVS**”) per disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti OVS e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”)¹, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite), tenendo conto, più in generale, della normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente intesa alla prevenzione e alla repressione degli abusi di mercato.

Articolo 2 - Le Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'articolo 181 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), costituiscono informazioni privilegiate (le “**Informazioni Privilegiate**”) quelle informazioni di carattere preciso, concernenti la Società, le Società Controllate o gli strumenti finanziari della Società quotati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli “**Strumenti Finanziari**”) non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad influire sensibilmente sul prezzo degli Strumenti Finanziari.

Un'informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'indicato evento di cui alla precedente lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Un'informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari è quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Tra le Informazioni Privilegiate rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo ed in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, i dati contabili di periodo, le informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative² o accordi in merito all'acquisizione e/o alla cessione di *assets* significativi e informazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero ad accordi in merito alla acquisizione e/o alla cessione di *assets* strategici o significativi, le operazioni societarie straordinarie (quali aumenti di capitale, fusioni, scissioni, ecc.), le controversie legali, e gli avvicendamenti intervenuti nel *top e senior management*.

Le informazioni riservate relative, direttamente o indirettamente, alla Società, alle Società Controllate e agli Strumenti Finanziari, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l'assenza di uno o più degli elementi di cui ai precedenti paragrafi devono essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della Procedura.

¹ Ai sensi dell'art. 93 del TUF, si considerano società controllate, “*oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.*” Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell'articolo 93 del TUF stabilisce che “*si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.*”

² Con riferimento alle “trattative”, dovrà essere considerata di volta in volta la loro concreta ed effettiva rilevanza, anche in considerazione del loro stato di avanzamento, al fine della qualifica delle stesse quali Informazioni Privilegiate.

Articolo 3 – I Soggetti Obbligati

Sono tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società e delle Società Controllate che hanno accesso ad informazioni riservate (i “**Soggetti Obbligati**”).

I Soggetti Obbligati attestano per iscritto di aver preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

La presente Procedura vale anche come istruzione alle Società Controllate, affinché forniscano senza indugio alla Società tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.

Articolo 4 – Gestione delle informazioni riservate

4.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società e le Società Controllate è rimessa alla responsabilità dell’Amministratore Delegato di OVS, il quale potrà provvedere, se ritenuto necessario od opportuno, alla emanazione di apposite misure per l’attuazione specifica delle disposizioni contenute nella Procedura.

4.2 Le informazioni riservate concernenti le singole Società Controllate sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d’intesa con l’Amministratore Delegato di OVS, tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione in Borsa degli Strumenti Finanziari e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura.

Articolo 5 – Trattamento delle informazioni riservate

5.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

- a) mantenere la segretezza circa le informazioni di carattere riservato;
- b) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

5.2 L’accesso alle informazioni riservate da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al gruppo che fa capo a OVS (il “**Gruppo**”) è consentito nei limiti previsti dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente e soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (l’“**Accordo di Riservatezza**”) conforme al modello unito come **Allegato A** e i cui contenuti sono derogabili solo con espressa e preventiva autorizzazione dell’Amministratore Delegato della Società.

Articolo 6 – Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

6.1 La Società ha istituito, ai sensi della normativa di legge e di regolamento vigente, e dovrà mantenere aggiornato, un registro (il “**Registro**”) recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero dell’ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi dell’Articolo 3 che precede e tenuti all’osservanza della Procedura.

- 6.2. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati in apposita procedura, strettamente connessa e funzionale alla presente Procedura.

Articolo 7 – Misure di confidenzialità delle informazioni riservate

- 7.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate.
- 7.2 Le stesse misure sono altresì applicate alle Informazioni Privilegiate per le quali sia stata ritardata la comunicazione al pubblico in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e fino al momento di avvenuta comunicazione al pubblico.

Articolo 8 - Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

- 8.1 Ogni rapporto con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dell'Amministratore Delegato della Società ed avvenire per il tramite della funzione *Investor Relation* (il "**Responsabile**").
- 8.2 Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimento a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.
- 8.3 Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico mediante un comunicato preventivamente approvato dell'Amministratore Delegato, diffuso al pubblico e trasmesso alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità e i termini prescritti dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
- 8.4 Prima della diffusione del comunicato, nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte di esponenti aziendali di OVS o delle Società Controllate riguardo ad alcuna Informazione Privilegiata.
- 8.5 In ogni caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli Strumenti Finanziari.

Articolo 9 - Pubblicazioni

- 9.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, presentazioni, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere verificato preventivamente dal Responsabile, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.
- 9.2 Sul sito Internet della Società sono pubblicate, in apposita sezione rivolta ad azionisti, investitori, analisti finanziari e *stakeholders* in genere le informazioni la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla funzione *Investor Relation* con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e in lingua inglese.

Articolo 10 - Obblighi degli organi di amministrazione e di controllo

- 10.1 I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte.
- 10.2 Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato e in coordinamento con il Responsabile, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
- 10.3 E' fatto comunque divieto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati (specie se si tratta di Informazioni Privilegiate), la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.

Articolo 11 - Disposizioni finali

- 11.1 Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa o al Gruppo possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità previste dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.
- 11.2 La Segreteria degli Affari Legali e Societari ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
- 11.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari provvederà senza indugio a comunicare gli aggiornamenti a tutti i Soggetti Obbligati.

Allegato A1

Accordo di Riservatezza

[carta intestata del consulente o della controparte]

[Luogo], [Data]

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Spett.le

OVS S.p.A.

Via Terraglio, 17

Venezia – Mestre

Alla c.a. di

Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di:

.....
.....
.....
..... (l'“Operazione”)

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) di un preciso impegno di riservatezza.

Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- (a) all'Operazione, compresa la sua esistenza;
- (b) a OVS S.p.A. (la “Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, un'influenza notevole); e
- (c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (complessivamente, “Informazioni Riservate”)¹.

Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- (i) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente le “Consociate”)]²;

¹ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori.

² Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso.

- (ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto; e
- (iii) *partners*, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale³;

che siano direttamente coinvolti nell'Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra⁴ (tutti congiuntamente i "**Soggetti Rilevanti**") venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell'insieme il "**TUF**") e a fare altresì in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; o (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra previsto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito di tali richieste.

Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l'esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 3, del TUF, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela dei dati personali di tempo in tempo vigente. Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del TUF – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal TUF ed, in particolare, dichiariamo di:

³ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: "(●) controparti dell'Operazione"; "(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società".

⁴ Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti.

- (i) riconoscere i doveri che derivano dall'applicazione del TUF; e di
- (ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal TUF anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e mantenuto ai sensi del TUF e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate; Vi comunicheremo inoltre i nomi di quelli tra loro che accederanno ai vostri uffici.

Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:

- (a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi⁵; e
- (b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi⁶.

in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del TUF a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte della Società dell'applicazione di una delle predette sanzioni.

[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]⁷

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluto alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Cordiali saluti.

[consulente o controparte]

⁵ Aggiungere se del caso "e/o le nostre Consociate".

⁶ Aggiungere se del caso "e/o le nostre Consociate".

⁷ Paragrafo da inserire se del caso.

ALLEGATO A2

Confidentiality Agreement
[on letter head of consultant or counterparty]

.....

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

OVS S.p.A.
Via Terraglio, 17
Venezia - Mestre

To the attention of:

Re: confidentiality agreement related to:

.....
.....
.....
..... (the "**Transaction**")

Dear Sirs,

Reference is made to our conversations regarding the Transaction and to your request that we assume certain confidentiality obligations, also on behalf of the Relevant Persons (as defined hereinafter).

We acknowledge that, as a consequence of our involvement with the Transaction, you may make available to us data and information, in written, electronic or oral form, relating to:

- (a) the Transaction, including its existence;
- (b) OVS S.p.A. (the "**Company**") and/or its controlled companies and/or companies on which the Company exercises, directly or indirectly, a significant influence, and (c) the persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company (such data and information is collectively referred to as the "**Confidential Information**")¹.

We hereby undertake to maintain the Confidential Information strictly private and confidential and not to disclose or disseminate the Confidential Information, without the prior written consent of the Company, to persons other than the following:

- (i) directors, managers or employees of [either] our company [or our affiliates (for the purposes hereof affiliates means the controlling companies or the companies controlled, also indirectly, by us and/or under common control, jointly the "**Affiliates**")];²
- (ii) legal counsels or other advisers or assistants or of either our company or the affiliates appointed with your prior written consent;

¹ Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate.

² Insert reference to Affiliates if appropriate.

- (iii) partners, associates, advisers, employees or assistants of the undersigned firm and/or professional association³;

which are directly involved in the Transaction and need to know the Confidential Information.

Furthermore, we undertake to use the Confidential Information only for the purposes of the Transaction and not to use any Confidential Information in a way that may be prejudicial to the Company, its affiliates or other persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company.

We represent that we have in place a system of security measures fully adequate to protect the Confidential Information in accordance with the provisions of this Agreement.

We further undertake to inform preliminarily and appropriately each of the persons mentioned in paragraphs (i) to (iii) above (collectively referred to as the “**Relevant Persons**”)⁴ of the confidentiality obligations under the Italian Legislative Decree no. 58 dated February 24th, 1998, as subsequently amended, and implemented by the relevant rules and regulations (the “**Financial Act**”), and to ensure that each of the Relevant Persons agrees and complies with the terms and conditions of this agreement as if they were a party to it. We agree that we shall be liable for any breach of this agreement by us and, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, by any of the Relevant Persons.

The information disclosed to the Relevant Persons shall not be deemed to be Confidential Information if such Confidential Information: (i) is in, or becomes part of, the public domain other than as a result of an unauthorized communication or disclosure by us or any of the Relevant Persons; or (ii) is, or becomes, available to us [or our Affiliates] by a third party which is not in breach of any duty of confidentiality (known to us) owed to the Company or other company within its group; or (iii) have been independently elaborated by us [or our Affiliates] without any kind of reliance or use, of any kind, of the Confidential Information.

Notwithstanding the foregoing, each of the persons subject to the confidentiality obligations set forth herein shall not be bound to fulfill any obligations hereunder in the event that the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is required by law, regulation or order to which no opposition can be made. In such circumstances, we shall promptly notify you in writing and shall consult with you on the opportunity to take appropriate actions in order to obtain a waiver and/or communications is required, we undertake to cooperate with you, also in the event it appears necessary or appropriate to delay the timing of the disclosure and/or communication pursuant to Article 114, paragraph 3, of the Financial Act in order to obtain a protective order or undertakings required or advisable so as to ensure a private and confidential treatment for specific parts of the Confidential Information.

We hereby undertake to comply with the provisions of the applicable privacy laws and regulations.

We further undertake to comply with the provisions set forth in the Financial Act, also taking into account that any of the Confidential Information may, pursuant to the Financial Act, become market sensitive information. In particular, we hereby represent:

- (i) to acknowledge any duties arising out the Financial Act; and
- (ii) to be aware of the sanctions set forth in the Financial Act also in the event of abuse of market sensitive information or market manipulation.

³ Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate ,e.g. “(●) counterparties to the Transaction”; “(●)legal counsels or other advisers or consultants of the Company”.

⁴ Delete any paragraph from (i) to (iii) which is not applicable and or insert reference to any further paragraph which has been inserted, if appropriate.

We further represent to be aware that you may deem necessary to enter our names in the registry you keep pursuant to the provisions of the Financial Act, which records the list of persons having access to confidential information. Therefore, we undertake to provide you in writing with the names of the Relevant Persons having access to the Confidential Information and of those who will access your offices.

Furthermore, we acknowledge that the breach of the confidentiality obligations contemplated by this agreement could cause serious and unrecoverable damages to the Company, to its Affiliates and to its direct or indirect shareholders, as well as to their respective directors. Consequently, and without prejudice to any other legal remedies, including orders and injunctions, if a breach of the obligations hereunder by us or any of the Relevant Persons is ascertained and, in any event, upon enforcement of administrative or criminal sanctions pursuant to the Financial Act against us or any of the Relevant Persons, the Company:

- (a) may terminate the agreements or contracts executed with us⁵ and still in force, if any; and
- (b) for a period of at least three years, will not enter into further agreements or contracts with us⁶.

The period mentioned in letter (b) above shall run, respectively, from either the date on which the breach is ascertained or the date on which the Company becomes aware of the enforcement of the abovementioned sanctions.

[We acknowledge that all Confidential Information is, and will remain, the property of the Company and or its Affiliates. Upon request of the Company, all documentation containing Confidential Information, and all copies or excerpts thereof, shall be immediately returned to you and all and all electronic records of the Confidential Information shall be deleted or destroyed; we will give you written confirmation of such deletion or destruction as soon as it has occurred.

Without prejudice to any obligation under this agreement, we may keep a copy of the Confidential Information for recording purposes if expressly required by mandatory provisions of law, provided that we give you prior written communication.]⁷

All obligations under this agreement become effective from the date hereof and shall terminate upon the third (3rd) anniversary of the completion of the Transaction or its definitive interruption.

This agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy.

We hereby agree that any dispute arising out in connection with the construction or implementation of this agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Milan.

Yours faithfully,

Consultant/Counterparty

.....

By:.....

Title:.....

⁵ Insert "and/or our Affiliates" if appropriate.

⁶ Insert "and/or our Affiliates" if appropriate.

⁷ Insert this paragraph if appropriate.